



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Via G. Marconi n. 7

E-mail: info@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24 FAX 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

ORDINANZA N. 6 DEL 06.07.2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “VICOLI DI GUSTO” 8/9 LUGLIO 2017 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SAFETY E SECURITY

IL VICESINDACO

PREMESSO che in data 8 e 9 luglio pp.vv. nel centro storico di Roccavivi la Pro Loco locale in qualità di capofila del Comitato “Roccavivi in associazione”, nella persona del Presidente Dott. Carlo Rossi organizzerà l’evento enogastronomico “Vicoli di Gusto” giusta SCIA Prot. N. 2382;

CONSIDERATO che la manifestazione in programma richiamerà presumibilmente l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e turisti in tutto il centro storico;

PRESO ATTO delle circolari prefettizie in tema di “Pianificazione delle strategie di sicurezza in occasione di pubbliche manifestazioni”

LETTA la Relazione tecnica semplificata presentata dal Comitato organizzatore nella quale vengono dettagliatamente indicati sia i requisiti minimi di sicurezza generale sia la valutazione degli aspetti di *Safety* e *Security*;

LETTE le note Prot. Nn.2267 e 2268 con le quali il Comitato organizzatore ha richiesto - allo scopo di garantire un idoneo servizio di vigilanza alla manifestazione - il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri Valle Roveto e dell’Associazione Carabinieri Sora;

LETTA altresì la nota che il comitato organizzatore ha inviato al Governatore delle Misericordie di Balsorano e San Vincenzo V.R con la richiesta - in materia di Primo Soccorso - di presenza di personale volontario e di un’ambulanza;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

CONSIDERATA l’assenza temporanea del SINDACO;

VISTO l’art. 53 del TUEL in particolare il comma 2 che individua nel Vicesindaco quale autorità competente all’emanazione di detto provvedimento;

VALUTATO che risultano assicurati dal comitato i criteri di *Safety* e *Security* e che è però necessario indicare agli organizzatori alcuni divieti in materia di sicurezza che si dovranno far rispettare scrupolosamente

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;*

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

ORDINA

1. E' VIETATO VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'
2. E' VIETATO UTILIZZARE BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO PER IL CONSUMO DELLE BEVANDE
3. I COMMERCianti, GLI ORGANIZZATORI, GLI ESERCENTI SONO OBBLIGATI A PROCEDERE ALLA PREVENTIVA APERTURA DEI TAPPI DEI CONTENITORI CONTENENTI LE BEVANDE

Agli organizzatori dell'evento di:

- a) avvertire con qualsiasi mezzo anche audiovisivo i percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico dall'area interessata dalle iniziative;
 - b) verificare che i percorsi e le vie d'esodo delle persone siano sempre sgombri , soprattutto in riferimento alla possibilità che i mezzi di soccorso debbano improvvisamente percorrere le aree interessate dall'evento;
 - c) far presidiare tutte le vie d'esodo dal personale adibito alla sicurezza in numero sufficiente;
 - d) predisporre un idoneo sistema di diffusione sonora di messaggi udibili a tutti, in caso di accadimenti di qualsiasi tipo;
 - e) prevedere che tali messaggi dovranno invitare i presenti alla calma facendo in modo, se del caso, che l'area venga sgombrata in modo ordinato, chiedendo che i presenti seguano le indicazioni del personale di sicurezza ed evitare quindi l'effetto panico;
- ✓ i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia, dalle ore 17 del giorno 8 luglio fino alle ore 02.00 del giorno lunedì 10 luglio 2017;
 - ✓ per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00;
 - ✓ per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.

Responsabili del presente procedimento sono il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Amministrativo;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di L'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo on line, trasmessa all'ufficio di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Balsorano affinché sia fatta rispettare

San Vincenzo Valle Roveto, 06.07.2017

F.TO IL VICESINDACO

(Geom. Marcello BLASSETTI)